

**REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELLA VALLE SESIA
L.R. 29 giugno 2009, n. 19**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 150
del 20.07.2021**

CON IMPEGNO DI SPESA ☒ [X]

SENZA IMPEGNO DI SPESA ☐ []

Oggetto: **CORRESPENSIONE DIFFERENZA RETRIBUTIVA IN SEGUITO AD ASSOLUZIONE COME DA SENTENZA N. 9/21 EMESSA DAL TRIBUNALE DI VERCELLI.**

Premesso che:

l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", istituisce l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, affidandogli in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 05.02.2020 è stato nominato Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il Signor Paolo Ferrari;

con Deliberazione n. 1 del 02.03.2020 del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia si sono insediati il Presidente ed il Consiglio dell'Ente stesso.

Visti:

il D.Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

il D.Lgs. n. 126/2014, ha modificato e integrato la normativa inerente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi ed Enti strumentali e ne ha definito, l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015;

il nuovo Piano dei Conti degli Enti di gestione delle Aree protette, è stato predisposto in sintonia con la nuova normativa;

Dato atto che:

con deliberazione di Consiglio n. 2 dell'11.02.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 – Esercizio 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio n. 1 dell'01.02.2021 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Ente alla Dirigente Dott.ssa Lucia Pompilio, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;

a seguito di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Vercelli, nell'ambito del procedimento penale n. 632/17 RGNR, i dipendenti [REDACTED] e [REDACTED] sono stati interdetti dal pubblico ufficio/servizio per effetto del quale non hanno prestato servizio dal 17.10.2017 al 17.07.2018 e che per tale periodo è stato corrisposto assegno alimentare pari alla metà del trattamento economico;

con deliberazione del Consiglio direttivo n. 4, in data 11.02.2021, si prendeva atto della sentenza n. 9/21 emessa dal Tribunale di Vercelli/Sezione penale in data 12 gennaio 2021, depositata agli atti, di assoluzione dei dipendenti [REDACTED] e [REDACTED] in riferimento alla condotta contestata poiché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530 c.p.p.;

vista la richiesta dell'ex dipendente dell'Ente [REDACTED], ns. prot. n. 1203 in data 07.05.2021, di rimborso della differenza tra quanto percepito a titolo di assegno alimentare e quanto spettante a titolo di trattamento economico maturato nel periodo 17.10.2017 – 17.07.2018;

vista la richiesta dell'ex dipendente dell'Ente [REDACTED], ns. prot. n. 1357 in data 01.06.2021, di rimborso della differenza tra quanto percepito a titolo di assegno alimentare e quanto spettante a titolo di trattamento economico maturato nel periodo 17.10.2017 – 17.07.2018;

posto che l'art. 61, comma 8 del CCNL 21.05.2018, prevede lo specifico caso in questione: *"Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" oppure "non costituisce illecito penale" o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 62, comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate."*

Sentito il parere del Settore Avvocatura della Regione Piemonte che conferma il diritto dell'ex dipendente Sandro Bergamo e del dipendente Mattia Sandrini a richiedere il conguaglio delle differenze retributive;

premessi che:

- l'ammontare del conguaglio da corrispondere a favore dell'ex dipendente [REDACTED], calcolato dalla Ditta Alma Spa Centro Servizi di Villanova Mondovì (CN) che gestisce le buste paga dell'Ente, è pari ad € [REDACTED];
- l'ammontare del conguaglio da corrispondere a favore del dipendente [REDACTED], calcolato dalla Ditta Alma Spa Centro Servizi di Villanova Mondovì (CN) che gestisce le buste paga dell'Ente, è pari ad € [REDACTED];

Visto che alla spesa complessiva di [REDACTED] si fa fronte con i fondi appositamente accantonati al capitolo 4090 del Bilancio in corso;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- Vista la L.R. 29 giugno 2009 n. 19;
- Visto l'art. 17 "Attribuzioni ai Dirigenti" della L.R. 28.07.2008, n. 23;
- Visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R;
- Visto il decreto legislativo n. 118/2011;

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma pari ad [REDACTED] 50 [REDACTED], conguaglio [REDACTED] ed € [REDACTED] conguaglio [REDACTED]) al cap. 4090 dell'U.P.B. 1.1.2. dell'Uscita del Bilancio di Previsione 2021-2023 – Esercizio 2021, approvato con deliberazione di Consiglio con deliberazione di Consiglio n. 2 dell'11.02.2021;
- 2) Di liquidare all'ex dipendente dell'Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia [REDACTED] e al dipendente [REDACTED] il rimborso della differenza tra quanto percepito a titolo di assegno alimentare e quanto spettante a titolo di trattamento economico maturato nel periodo 17.10.2017 – 17.07.2018, in seguito ad assoluzione in riferimento alla condotta contestata nel procedimento penale 632/17 RGNR con sentenza n. 9/2021.
- 3) Di determinare l'ammontare totale dei due conguagli di cui sopra in [REDACTED] come risultante dai prospetti di calcolo della Ditta Alma spa di Villanova Mondovì.
- 4) Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Lucia Pompilio
F.to digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 153, comma 5, Decreto Legislativo 267/2000)

Visto parere favorevole,

Varallo,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile attesta, per quanto di propria competenza e ai sensi della vigente normativa, di aver provveduto alla registrazione dei seguenti impegni di spesa a carico del Bilancio 2021.

Capitolo di spesa	N. impegno	Somma impegnata
4090	146/2021	23.079,50

Varallo, lì 20.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE N° _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente di Gestione della Aree Protette della Valle Sesia in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Varallo, lì

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Lì

IL DIRETTORE
Dott.ssa Lucia Pompilio